



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione del Disciplinare venatorio regionale per il prelievo del Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata, per la stagione venatoria 2016/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole, di cui all'art.16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca che contiene il parere favorevole e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- a) di approvare il Disciplinare venatorio regionale per il prelievo del Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata, per la stagione venatoria 2016/2017 di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;
- b) di demandare al Dirigente della P.F. Caccia e Pesca l'adozione degli atti autorizzativi all'attuazione dei Piani di Gestione degli ungulati, specie Cinghiale, approvati con D.G.R. n. 583 del 6/06/2016, relativamente alla forma di caccia collettiva, braccata e girata, agli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Marche, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 867 dell'1/08/2016 "Calendario venatorio regionale 2016/2017" e dal R. R. n. 3/2012 e ss.mm.ii.;
- c) di demandare al Dirigente della P.F. Caccia e Pesca di provvedere all'informativa agli organi prefettizi e agli organi di vigilanza in merito al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Cerisciofi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 - Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province;

Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 - Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Legge 5 gennaio 1995, n. 7 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;

Regolamento Regionale 23 marzo 2012 n. 3 - Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 e ss.mm.ii

Regolamento Regionale n. 41 del 9.10.1995 - Disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie e ss.mm.ii.;

Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 - Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015 – Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7;

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 489 del 23/05/2016 - Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2016/2017;

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 583 del 6/06/2016 - Approvazione dei piani di gestione del cinghiale presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico Venatorie ed Agri-Turistico Venatorie e del Disciplinare venatorio regionale per il prelievo del cinghiale in forma selettiva per la stagione venatoria 2016/2017. Calendario venatorio regionale 2016/2017.

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 867 dell'1/08/2016 - Calendario venatorio regionale 2016/2017.

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1039 del 5/09/2016 – Approvazione convenzione tra la Regione Marche e le Province regionali per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di polizia provinciale. Modifica ed integrazione propria deliberazione n. 307 del 31 marzo 2016.

MOTIVAZIONE

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali.

Con L.R. n. 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, tra le quali quelle della Caccia.

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Infine l'art. 17 della L.R n. 28/2015 ha prorogato al 31/3/2016 la data del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni da trasferire; di conseguenza dal 1° Aprile 2016 la Regione Marche è titolare della funzione Caccia.

Con Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 583 del 6/06/2016:

- si sono approvati i piani di gestione del cinghiale presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico Venatorie ed Agri-Turistico Venatorie delle Marche e si è approvato il Disciplina venatorio regionale per il prelievo del cinghiale in forma selettiva per la stagione venatoria 2016/2017;
- si è autorizzata l'attuazione dei Piani di Gestione di cui al precedente punto, per quanto concerne la caccia di selezione, subordinatamente all'assegnazione delle fascette identificative ad ogni seleggiatore ammesso al prelievo e nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 489 del 23/05/2016 concernente il Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2016/2017.

La Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 867 dell'1/08/2016 ha approvato il Calendario venatorio regionale 2016/2017 dove sono stabiliti, per la caccia al Cinghiale, i seguenti periodi:

- dal 16 ottobre 2016 al 15 gennaio 2017 nelle province di Fermo e Ascoli Piceno;
- dal 2 novembre 2016 al 29 gennaio 2017 nelle province di Ancona, Pesaro Urbino e Macerata nelle forme consentite della caccia collettiva, braccata e girata, individuale e occasionale.

Relativamente alla caccia al Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata, i piani di gestione presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e approvati con D.G.R. n. 583 del 6/06/2016 assegnavano le squadre ed ai gruppi di girata alle Unità di Gestione preventivamente individuate nell'ambito dei Distretti di Gestione (Zona A) o del Distretto (zona B) e, laddove previsto, in Zona C, con l'indicazione del caposquadra/capogruppo;

Le strutture decentrate regionali della P.F. Caccia e Pesca, ciascuna per il territorio di competenza, hanno verificato il possesso, in capo ai componenti le squadre e i gruppi di girata contenuti negli approvati Piani di Gestione presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Marche, dei requisiti previsti dalla vigente normativa di settore (R. R. n. 3/2012 art. 7), per l'esercizio della caccia al Cinghiale in forma collettiva.

Il comma 15 bis art. 8, R.R. n. 3/2012 prescrive che la Provincia, ora Regione, su proposta degli A.T.C. e sulla base del calendario venatorio regionale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, approva, almeno quindici giorni prima dell'avvio della stagione venatoria, il disciplina venatorio per il prelievo del Cinghiale.

Il disciplina riporta i luoghi di prelievo, le modalità di svolgimento della caccia, le forme di controllo dell'attività di prelievo, i provvedimenti disciplinari da applicare in caso di comportamenti difforni da quanto stabilito dal disciplina medesimo.

Il comma 7 ter dell'art. 9 "Gestione e prelievo del cinghiale nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie" del R.R. n. 3/2012, prescrive che nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agri-Turistico Venatorie si applica il disciplina venatorio di cui all'art. 8, comma 15 bis.

Gli A.T.C. della regione hanno fatto pervenire proposte di disciplina venatorio per la caccia al Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata, per la S.V. 2016/2017.

Gli uffici regionali competenti per territorio hanno redatto, previa comparazione delle varie proposte pervenute, un unico disciplina venatorio regionale per la caccia collettiva al Cinghiale, S.V. 2016/2017, che uniforma sul territorio regionale prescrizioni, modalità di svolgimento della caccia in forma collettiva, braccata e girata, le forme di controllo dell'attività di prelievo, i provvedimenti

M

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

disciplinari da applicare in caso di comportamenti difforni da quanto stabilito dal disciplinare medesimo.

Si conferma inoltre, come previsto dal Calendario Venatorio Regionale 2016-2017, al fine di limitare effetti negativi sulla salute umana, la disposizione per un utilizzo preferenziale di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati.

PROPOSTA

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Approvazione del Disciplinare venatorio regionale per il prelievo del Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata, per la stagione venatoria 2016/2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Uirano Meconi)

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Uirano Meconi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 10 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Fabrizio Costa)

6



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

**DISCIPLINARE REGIONALE
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE
IN FORMA COLLETTIVA – S.V. 2016/2017**

Le norme riportate nel presente disciplinare devono considerarsi integrative e/o esplicative rispetto a quanto previsto: dal vigente Calendario Venatorio Regionale 2016/2017; dal Regolamento Regionale 3/12 e ss. mm. ed ii., dai Piani di Gestione Annuale della specie Cinghiale presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie approvati dalla Regione Marche con deliberazione della Giunta n. 583 del 6 giugno 2016.

ART. 1 - PIANO DI PRELIEVO

- 1) Il piano di prelievo minimo e massimo che deve essere conseguito per il mantenimento di una densità agro-forestale del Cinghiale che si reputa sostenibile è indicato nelle sotto riportate tabelle. A questi devono essere aggiunti i Cinghiali prelevabili nel territorio della Zona C ove, considerato che l'obiettivo è quello di eradicazione della popolazione del suide, non sono previsti limiti minimi e massimi di abbattimento.

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Ambito Territoriale di Caccia PS1:

Compre- sorio	Piano di Prelievo Minimo	Piano di Prelievo mas- simo
DG1	40	210
DG2	210	480
DG3	280	740
DG4	0	260
DG5	330	770
DG6	170	370
DGB1	70	240
Totale P.A.	1.100	3.070

Handwritten signature and mark



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ambito Territoriale di Caccia PS2:

DG-cinghiale	Piano di Prelievo Minimo	Piano di Prelievo Massimo
7	0	220
8	0	190
9	130	520
10	176	560
11	470	860
12	110	270
DG - B2	30	80
TOT	916	2.700

PROVINCIA DI ANCONA

Ambito Territoriale di Caccia AN1

DG-cinghiAale	Piano di Prelievo Minimo	Piano di Prelievo Massimo
ZONA A - DGA	200	820
ZONA B - DG B	120	410
TOT	320	1.230

Ambito Territoriale di Caccia AN2

DG-Cinghiale	Piano di Prelievo Minimo	Piano di Prelievo Massimo
ZONA A - DG 1	0	290
ZONA A - DG 2	110	450
ZONA B- DG B	120	380



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TOT	230	1.120
-----	-----	-------

PROVINCIA DI MACERATA

AMBITO Territoriale di Caccia MC1

DG-Cinghiale	Piano di Prelievo Minimo	Piano di Prelievo Massimo
ZONA A – A01	252	466
ZONA B – B01	860	1419
TOT	1112	1885

AMBITO Territoriale di Caccia MC2

DG-Cinghiale	Piano di Prelievo Minimo	Piano di Prelievo Massimo
DG – A01	119	224
DG – A02	136	486
DG – A03	114	502
DG – B01	655	1238
TOT	1.024	2450

PROVINCIA DI FERMO

AMBITO Territoriale di Caccia FM

DG-Cinghiale	Piano di Prelievo Minimo	Piano di Prelievo Massimo
DG – A01	87	187
DG – B01	59	121
TOT	146	308

M

U



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
AMBITO Territoriale di Caccia AP

DG-Cinghiale	Piano di Prelievo Minimo	Piano di Prelievo Massimo
DG – A01	336	516
DG – A02	287	499
DG – A03	211	408
DG –B01	16	38
TOT	850	1.461

ART. 2 - TEMPI DI PRELIEVO

- 1) La caccia al Cinghiale con il metodo della braccata e della girata è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, nell'ambito dell'Arco temporale definito dalle specifiche Direttive Regionali.
- 2) L'attività di caccia al Cinghiale con il metodo della braccata può avere inizio dalle ore 09,00 con il posizionamento delle tabelle di segnalazione, su modello fornito dall'ATC, della zona interessata al prelievo.
- 3) L'azione di caccia con il metodo della braccata può prendere avvio dalle ore 10,00.
- 4) L'attività di caccia al Cinghiale con il metodo della girata può avere inizio dalle ore 8,00 con il posizionamento delle tabelle, su modello fornito dall'ATC, della zona interessata al prelievo.
- 5) L'azione di caccia con il metodo della girata può prendere avvio dalle ore 9,00.
- 6) Il posizionamento delle tabelle di segnalazione delle zone di caccia al Cinghiale in forma collettiva deve comunque sempre avvenire un'ora prima dell'inizio dell'azione di caccia.
- 7) Per la caccia in braccata e in girata all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. le operazioni previste possono avere avvio dall'alba.

ART. 3 - LUOGHI DI PRELIEVO

- 1) In Zona A le squadre ammesse operano nell'UG-Cinghiale assegnata, in cui sono state autorizzate al prelievo venatorio.
- 2) In Zona B le squadre e i gruppi di girata ammessi operano il prelievo venatorio nelle UG-Cinghiale assegnate oggetto di autorizzazione secondo il piano di utilizzo predisposto da ciascun A.T.C..



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3) In Zona C i gruppi di girata ammessi operano il prelievo venatorio nel territorio secondo il piano di utilizzo predisposto da ciascun A.T.C..previa tabellazione dell'area in cui sarà svolta l'azione di caccia.

ART. 4 - MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO

- 1) La caccia in forma collettiva è consentita con l'impiego di:
- a) fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
 - b) armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.
- 2) Nell'esercizio della caccia al Cinghiale in forma collettiva è sempre vietato portare ed utilizzare cartucce a munizione spezzata.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA E GIRATA

Le modalità di esercizio del prelievo venatorio del Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata, consentite nella presente stagione venatoria 2016/2017 sono, in ciascun ambito territoriale, le stesse consentite nella provincia di riferimento, dal disciplinare venatorio provinciale per la caccia al Cinghiale in forma collettiva nella scorsa stagione venatoria 2015/2016, ivi comprese le modalità ed i contenuti della comunicazione alla Polizia provinciale territorialmente competente dell'avvio e della fine dell'azione di caccia.

Per la provincia di Macerata non è più dovuta la comunicazione al 1515 del CFS e/o FF.PP contenuta nel disciplinare 2015/16 della provincia di Macerata"

ART. 6 - RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI

- 1) I caposquadra ed i conduttori devono recapitare all'ATC la sintesi delle azioni di caccia realizzate ogni mese dall'avvio del prelievo previsto dal Calendario Venatorio entro il 15 del mese successivo.
- 2) Entro il 15 febbraio 2017 ogni caposquadra e conduttore deve consegnare all'ATC:
- il registro di attività della caccia in braccata/girata (ivi comprese le schede di abbattimento e i certificati sanitari);
 - le fascette inamovibili non utilizzate.
- 3) L'ATC procede alle verifiche della suddetta documentazione e a segnalare eventuali irregolarità alla Polizia provinciale
- 4) Le AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. devono consegnare alla Regione Marche, P.F. Caccia e Pesca, Struttura Decentrata Regionale di competenza territoriale:
- a) la sintesi delle azioni di caccia realizzate ogni mese dall'avvio del prelievo previsto dal Calendario Venatorio (abbattimenti distinti per classi di età e sesso) entro il 15 del mese successivo;
 - b) il registro di attività della caccia in braccata/girata entro il 15 Febbraio 2017,

M

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 7 - DISPOSIZIONI SANITARIE

Per la corrente stagione venatoria 2016 2017, in ciascuna provincia, sono confermate le disposizioni sanitarie seguite nella precedente stagione venatoria 2015 2016.

ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per “giornata” è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento.
- 2) In ogni caso, nell’applicazione delle sanzioni disciplinari, si procede nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell’infrazione, desunta dalla condotta tenuta nella circostanza dagli autori dell’illecito, dal loro ruolo assunto nel contesto venatorio, e valutato il grado di colpevolezza relativo a dolosità o colposità dell’azione o dell’omissione. La gravità della violazione è altresì desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione o dell’omissione.
- 3) I provvedimenti disciplinari consistono nella sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della caccia in tutto il territorio regionale diretta ai soggetti individuati dall’art. 5 “**MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA E GIRATA**” del presente disciplinare, in relazione alla forma venatoria praticata. Fatte salve le sanzioni a carico della squadra/gruppo, il capo squadra e il conduttore di cane limiere sono responsabili, rispettivamente per la propria squadra e per il proprio gruppo di girata, del corretto svolgimento delle relative operazioni di braccata e girata, comprese tutte le fasi preparatorie ad esse imputabili.
 - a) Provvedimenti a carico della squadra in braccata/gruppo di girata di cinghiale:
 - 1) Per lo svolgimento dell’esercizio venatorio in giorni diversi dal mercoledì, sabato e domenica, nell’ambito dell’Arco temporale definito dalle specifiche Direttive Regionali, sospensione della squadra/gruppo di girata per un’intera stagione venatoria;
 - 2) Per svolgimento dell’esercizio venatorio in orari non consentiti, previsti all’art. 2 commi 2), 3), 4), 5), 6), 7) sospensione da un minimo di 6 ad un massimo di 12 giornate consecutive.
 - 3) Per il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 3 “Luoghi di prelievo” comma 1), 2) e 3) sospensione della squadra/gruppo di girata da un minimo di 9 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive.
 - 4) Per l’abbattimento durante l’attività di prelievo in braccata/girata di qualsiasi specie diversa dal Cinghiale sospensione della squadra/gruppo di girata da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.
 - b) Provvedimenti a carico del Caposquadra o suo delegato e del conduttore di limiere:
 - 1) Per il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 4 “**Mezzi consentiti per il prelievo**” comma 1) e comma 2) sospensione da un minimo di 3 giornate ad un massimo di 6 giornate consecutive.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2) Per l'incompleta detenzione da parte del caposquadra/conduuttore di cane limiere della documentazione e dei materiali forniti dall'ATC necessari per poter operare giornalmente la caccia, sospensione da un minimo di 3 ad un massimo di 6 giornate consecutive.
- 3) Per la partecipazione alla braccata di un numero di ospiti superiori a cinque, invitati designati dal caposquadra, che non concorrono alla composizione minima della squadra per svolgere regolarmente la braccata, sospensione da un minimo di 9 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive.
- 4) Per la partecipazione alla girata di un numero di ospiti superiori a due, invitati designati dal conduuttore, che non concorrono alla composizione minima del gruppo per svolgere regolarmente la girata ma che concorrono alla costituzione del numero massimo di componenti di cui al comma 2, art. 8 del R.R. 3/2012, sospensione da un minimo di 9 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive.
- 5) Per lo svolgimento della braccata con un numero di componenti inferiore a 15 oltre il caposquadra o con un numero massimo superiore ad 80 componenti complessivamente (per le AFV e AATV il numero minimo di componenti richiesto è di 10 più il caposquadra) sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 12 giornate consecutive.
- 6) Per lo svolgimento della girata con un numero di componenti inferiore a 3 oltre il conduuttore o con un numero massimo di componenti superiore a quello previsto dal comma 2, art. 8 del R.R. 3/2012d o con più di un cane limiere contemporaneamente tra quelli presentati e ammessi nell'ambito della composizione del gruppo di girata (per le AFV e AATV il numero minimo di componenti richiesto è di 2 più il conduuttore) o per mancata annotazione sul verbale della sostituzione del cane ed indicazione dell'orario sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 12 giornate consecutive.
- 7) Per la mancata segnalazione dell'area di braccata mediante posizionamento delle apposite tabelle, su modello fornito dall'ATC, lungo l'intero perimetro esterno dell'area di braccata e all'imbocco dei passi principali e comunque in modo idoneo da essere visibili a chiunque intenda accedere nell'area stessa per una superficie complessiva non superiore a ha. 500 sospensione da un minimo di 8 giornate ad un massimo di 16 giornate consecutive.
- 8) Per la mancata segnalazione dell'area di girata mediante posizionamento delle apposite tabelle, su modello fornito dall'ATC, lungo l'intero perimetro esterno dell'area di girata e all'imbocco dei passi principali e comunque in modo idoneo da essere visibili a chiunque intenda accedere nell'area stessa per una superficie complessiva non superiore a ha. 100 sospensione da un minimo di 8 giornate ad un massimo di 16 giornate consecutive.
- 9) Per lo svolgimento, da parte di uno o più partecipanti, della caccia in forma collettiva, braccata e girata, senza indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità, almeno la casacca o un gilet e il cappello, preferibilmente di colore arancione sospensione da un minimo di 3 giornate ad un massimo di 6 giornate consecutive.
- 10) Per la ricerca delle tracce da parte dei tracciatori nella braccata e per il raggiungimento delle postazioni di caccia (poste), braccata e girata, con fucile carico e non in custodia, sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 12 giornate consecutive.
- 11) Per l'impiego, durante la braccata, di un numero di cani superiore a quanto previsto per le differenti situazioni, sospensione a carico del caposquadra da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 12) Per mancata marcatura dei Cinghiali abbattuti, in braccata/girata, con fascetta inamovibile apposta al tendine di achille prima di venire trasportati con qualsiasi mezzo sospensione da un minimo di 9 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive.
- 13) Per il mancato avviso al R.U.F. in caso di animale ferito sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 12 giornate consecutive.
- 14) Per mancata rimozione delle tabelle di segnalazione al termine della braccata/girata sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.
- 15) Per mancata compilazione al termine della braccata/girata del verbale di fine attività e per mancata comunicazione, ove previsto, dei capi abbattuti all'ATC di riferimento sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.
- 16) Per mancato invio all'inizio e alla fine della braccata/girata della comunicazione alla polizia provinciale da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.
- 17) Per mancata segnalazione con avviso acustico dell'inizio e della fine delle attività di prelievo in forma collettiva sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.
- 18) Per mancato trasporto dei Cinghiali abbattuti nel punto di raccolta indicato da ogni squadra o gruppo, ove il caposquadra/conducente ed il rilevatore biometrico procedono al completamento del verbale di fine attività riportando i dati biometrici sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.
- 19) Per mancato recapito all'ATC della sintesi delle azioni di caccia realizzate ogni mese dall'avvio del prelievo previsto dal Calendario Venatorio o per mancata consegna all'ATC, entro il 15 febbraio 2017, del registro di attività della caccia in braccata/girata (ivi comprese le schede di abbattimento e i certificati sanitari) e delle fascette inamovibili non utilizzate sospensione da un minimo di 3 giornate ad un massimo di 6 giornate consecutive.

c) Provvedimenti a carico del singolo componente della squadra di braccata/girata:

- 1) Per il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 4 "**MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO**", comma 1) e comma 2), sospensione del cacciatore da un minimo di 12 ad un massimo di 24 giornate consecutive.
- 2) Per esercizio del prelievo venatorio di Cinghiale nella Regione Marche al di fuori della squadra/gruppo di girata di cui si è membro, fatti salvi i casi espressamente contemplati dal disciplinare venatorio, sospensione da un minimo di 20 giornate ad un massimo di 30 giornate consecutive.
- 3) Per lo svolgimento della caccia in forma collettiva, braccata e girata, senza indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità, almeno la casacca o un gilet e il cappello, preferibilmente di colore arancione, sospensione da un minimo di 9 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive.
- 4) Per mancato avviso al caposquadra di riferimento prima della ricerca di un cinghiale eventualmente ferito, sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 12 giornate.
- 5) Per reati penali in materia venatoria, sospensione della funzionalità del titolo di "Cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva" sino a due stagioni venatorie.
- 6) Per tutte le infrazioni alle vigenti norme in materia venatoria, incluse quelle del presente regolamento, non specificamente sopra sanzionate, si applica una sospensione sino a 10 giornate consecutive.

E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.

6



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria le sanzioni disciplinari sono applicate in ragione del doppio di quanto previsto dalla disposizione specifica.

Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, sono adottati nelle stagioni venatorie successive per diretta traslazione.

ART. 9 - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L.R. 7/95, e possono essere rilevate anche dall'A.T.C., dall' A.F.V. o dall'A.A.T.V.. In ogni caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire alla Regione Marche per l'eventuale contestazione dell'illecito.
- 2) Le sanzioni disciplinari da comminare sono decise, previo esame delle fattispecie, dalla Commissione Disciplinare istituita presso la Regione Marche. Il Dirigente della P.F. Caccia e Pesca o suo delegato assume le funzioni di Presidente della Commissione Disciplinare, nomina e convoca i suoi componenti.
- 3) La Commissione Disciplinare, che si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti, è formata da:
 - Il Dirigente della P.F. Caccia e Pesca o suo delegato;
 - Il responsabile della struttura decentrata regionale per territorio;
 - Un ufficiale appartenente al Servizio di Polizia Provinciale competente per territorio esperto in materia.

Ad ogni seduta viene nominato un segretario verbalizzante.

- 4) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione disciplinare, ove non ritenga di archivarla, la contesta all'interessato, predeterminando, contestualmente, la misura della sanzione disciplinare da applicare in caso non sia presentata opposizione o richiesta di audizione.
- 5) L'avvio del procedimento disciplinare ed il relativo addebito è notificato all'interessato dal Presidente della Commissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mani. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento o di consegna, l'interessato può presentare alla Commissione, presso la struttura decentrata regionale competente per territorio, opposizione motivata scritta, corredata eventualmente da documentazione, o chiedere di essere sentito.
- 6) Decorsi inutilmente i termini del comma 5) o qualora l'opposizione sia tardiva, la Commissione Disciplinare Regionale trasmette al Dirigente della P.F. Caccia e Pesca il verbale di contestazione contenente la sanzione predeterminata da applicare.
- 7) In ogni caso la Regione, con successivo provvedimento, irroga le sanzioni disciplinari secondo quanto verbalizzato dalla Commissione che si esprime con decisione motivata.
- 8) Il provvedimento disciplinare emesso a carico dell'interessato è notificato dalla Regione Marche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano con firma di ricevuta. La Regione comunica, altresì, l'archiviazione degli atti. Copia del provvedimento è inviato all'A.T.C., all'A.F.V. o all'A.A.T.V. interessate per territorialità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 10 - DISPOSIZIONI ALL'INTERNO DELLE AA.FF.VV. E AA.AA.TT.VV..

- 1) Ai sensi e per gli effetti del comma 7 ter dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 3/2012 il presente disciplinare trova piena applicazione all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV..
- 2) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. dal titolare, dall'organo direttivo o dal personale a ciò preposto debbono essere comunicate, entro 5 giorni, alla Regione Marche.
- 3) L'omissione o il ritardo di cui al comma 2 del presente articolo sono valutate ai fini della sospensione/revoca dell'autorizzazione alla gestione della caccia alla specie Cinghiale in forma collettiva all'interno dell'A.F.V. o A.A.T.V.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, restano comunque valide le prescrizioni, gli obblighi e divieti che le norme di riferimento dettano al riguardo.

ART. 12 – PUBBLICAZIONE

- 1) Il presente disciplinare è pubblicato, per tutta la stagione venatoria, all'Albo Regionale e affisso presso la sede degli AA.TT.CC. e delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. della regione Marche.